

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1115)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

Modifica delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685

ONOREVOLI SENATORI. — Il progresso tecnico, manifestatosi nel decorso decennio con un ritmo eccezionalmente intenso, ha comportato per le Ferrovie dello Stato la necessità di un pronto adeguamento dei mezzi tecnici e dei metodi di lavoro.

Il conseguente miglioramento qualitativo dei servizi prodotti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e la favorevole congiuntura economica hanno determinato, negli ultimi tempi, un notevole sviluppo del traffico ferroviario.

In particolare nel corso del 1959 il volume del traffico, specie nel settore delle merci, ha subito un aumento maggiore di quello connesso al naturale incremento della domanda sul mercato dei trasporti.

Ne è derivato un confortante aumento della produttività aziendale, che deve essere posto in relazione anche ad un più elevato

rendimento del personale, al quale vengono richieste prestazioni notevolmente intense e sempre più qualificate.

Questa obiettiva constatazione ha indotto ad un'attenta considerazione delle aspirazioni del personale ferroviario per un opportuno aggiornamento delle competenze accessorie in vigore. Tali emolumenti, determinati nella loro entità sulla base della situazione in atto precedentemente al 1° luglio 1956, data di decorrenza dell'ultima legge sulle competenze di cui trattasi — 31 luglio 1957, n. 685 —, risultano oggi inadeguati alla qualità ed alla intensità delle prestazioni dei dipendenti utilizzati nei vari settori della attività aziendale ed hanno perduto il carattere di incentivo al lavoro che ne costituisce il presupposto.

A questo si aggiunge anche la necessità di adeguare le competenze stesse alla nuova or-

ganizzazione gerarchica e alle nuove attribuzioni previste per le varie categorie del personale dallo stato giuridico approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, nonché alle disposizioni recentemente emanate per la disciplina dell'orario di lavoro del personale ferroviario approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, numero 433, in applicazione degli articoli 34 e 215 dello stato giuridico citato.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge per la modificazione delle misure e, in taluni casi, anche dei criteri di liquidazione delle competenze accessorie corrisposte con carattere di generalità a tutti i dipendenti dell'Azienda ferroviaria, in funzione della particolare natura delle mansioni connesse alle qualifiche dei vari raggruppamenti di personale.

Altre modificazioni, infine, hanno esclusivamente la finalità di coordinare le disposizioni vigenti, alcune delle quali sono state emanate con carattere di frammentarietà successivamente alla legge 31 luglio 1957, n. 685.

Le modificazioni proposte riguardano i seguenti articoli del testo delle disposizioni allegate alla ripetuta legge del 1957.

Art. 4. — Viene soppresso il primo comma, il quale stabilisce che « l'indennità di trasferta è corrisposta in base alla qualifica effettiva del dipendente o alla qualifica superiore della quale è incaricato di esercitare le funzioni quando sia trascorso un mese di utilizzazione continuativa nelle mansioni superiori ».

È infatti ravvisata l'opportunità di seguire, anche per ciò che riguarda la corresponsione dell'indennità di missione, nei casi di esercizio delle mansioni della qualifica superiore, i criteri stabiliti dall'articolo 80 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, secondo i quali « al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni proprie della qualifica superiore compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica superiore ».

Art. 5. — Il penultimo comma di questo articolo stabilisce che « al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 Km., per raggiungere le quali occorra impiegare, con treno diretto, almeno 12 ore, sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri ». Le disposizioni che disciplinano l'analogo trattamento previsto per gli altri dipendenti statali non riferiscono la durata delle 12 ore di viaggio al treno diretto e non stabiliscono che la sosta debba effettuarsi « dopo » i primi 800 chilometri e « dopo » ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. Pertanto il comma stesso viene modificato per adeguarlo alla normativa generale, soddisfacendo, in questo modo, anche ad una esigenza pratica riferita alle reali possibilità di effettuare le previste soste intermedie nel corso dei viaggi per missione o trasferimento.

Art. 10. — Il punto e) dell'articolo 10 stabilisce che è concessa l'indennità di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza « per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche per esami di promozione o di passaggio di qualifica e per le relative visite mediche, semprechè risulti conseguita la idoneità ».

Al fine di eliminare dubbi di interpretazione, essendo ovvio che l'indennità di trasferta va in ogni caso corrisposta a coloro che si recano fuori residenza per sottoporsi a visite mediche necessarie per accertare la idoneità alle funzioni di determinate qualifiche, viene opportunamente modificata la seconda parte della norma.

Art. 18. — Il quarto comma dell'articolo viene uniformato alla modificazione apportata al penultimo comma dell'articolo 5, di cui si è detto in precedenza.

Art. 25. — Viene modificato il solo titolo dell'articolo per renderlo aderente alla di-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sciplina contemplata dal nuovo stato giuridico in materia di congedo del personale.

Art. 26. — L'indicazione delle qualifiche nella tabella viene uniformata a quanto stabilito dai nuovi quadri di equiparazione annessi allo stato giuridico del personale ferroviario. La modifica ha scarsissimo rilievo, interessando solo il personale rivestito delle qualifiche di Capo treno di 1^a classe e macchinista di 1^a classe.

CAPO V

COMPENSO PER REPERIBILITA'

Artt. 33 e 34. — La struttura dell'articolo 33 viene variata per subordinare il diritto al trattamento per alloggio al vincolo della reperibilità, necessario nei riguardi di talune categorie di personale per garantire in ogni evenienza la continuità e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

In atto il personale rivestito delle qualifiche elencate nella tabella annessa a detto articolo fruisce, col verificarsi di determinate condizioni, di uno speciale trattamento di alloggio, senza, tuttavia, che l'obbligo della reperibilità sia espressamente sancito. Per eliminare ogni dubbio al riguardo, l'obbligo stesso viene espressamente contemplato nella normativa proposta, facendo discendere da esso il titolo allo speciale trattamento per alloggio di cui trattasi.

In sostanza si statuisce chiaramente il principio che la reperibilità fuori orario di lavoro può essere richiesta agli interessati quando sussista per essi l'obiettivo possibilità di soddisfarla, riconoscendo, per ciò stesso, titolo al trattamento relativo.

Nulla viene mutato, invece, per quanto riguarda le categorie di personale ammesso al trattamento per alloggio, salva l'inclusione nella relativa tabella di alcune nuove qualifiche contemplate dallo stato giuridico, quali, ad esempio, quella di Capo tecnico sovrintendente, e di altre ammesse al trattamento in applicazione dell'attuale articolo 34 e che trovano una più idonea collocazione nella tabella medesima (Manovali delle squadre di

pronto intervento del Servizio impianti elettrici).

Correlativamente si introducono le opportune modifiche all'articolo 34, ponendo il presupposto della reperibilità a giustificazione della concessione del trattamento per alloggio.

Art. 37. — Viene modificato il testo dello ultimo comma dell'articolo per porlo in armonia con le innovazioni concernenti le competenze accessorie del personale di macchina, di scorta dei treni e navigante, che si illustrano di seguito a proposito degli articoli 42, 49 e 77.

CAPI VIII-IX E XIII

COMPETENZE DEL PERSONALE
DI MACCHINA, DEI TRENI E DELLE
NAVI TRAGHETTO

Artt. 42, 49 e 77 (Premio per ora di lavoro). — Per queste categorie di personale l'attuale trattamento di competenze accessorie dà luogo a differenze di guadagno relativamente sensibili tra appartenenti ad impianti diversi in relazione alla qualità dei mezzi di dotazione dei singoli depositi ed alla natura dei servizi espletati. In particolare per il personale di macchina la cennata sprequazione si manifesta anche nell'ambito del medesimo deposito in funzione del tipo del mezzo di trazione condotto, per l'eccessiva incidenza del premio di percorrenza di cui agli articoli 43, 50 e 78.

Per attenuare le differenze e renderle adeguate all'effettiva diversità dell'impegno di lavoro e di responsabilità richiesto al personale, si è reputato necessario prevedere, in aggiunta all'attuale premio per ora di lavoro opportunamente ridimensionato, una integrazione per le sole ore di condotta, scorta treni e navigazione, con esclusione, quindi, del tempo impiegato per i lavori accessori.

Il riconoscimento di tale integrazione ha pure lo scopo di costituire un incentivo al lavoro produttivo.

Il nuovo trattamento complessivo risulta più elevato di quello attuale; tuttavia l'onere relativo al nuovo premio di lavoro è in notevole parte compensato da una opportuna riduzione delle misure unitarie dei premi di percorrenza contemplati dagli articoli 43, 50 e 78, appresso illustrati.

Artt. 43, 50 e 78 (Premio di percorrenza). — I maggiori guadagni assicurati al personale attraverso la diversa regolamentazione e la fissazione di nuove misure del premio per ora di lavoro vengono in parte assorbiti dalla riduzione, abbastanza consistente, delle misure unitarie del premio di percorrenza. Come già accennato, questa riduzione venne operata per equilibrare i guadagni dei dipendenti utilizzati nei servizi rapidi, i quali realizzano notevoli percorrenze mensili, con quelli dei dipendenti che, per essere addetti a mezzi o servizi meno veloci, cumulano più modeste percorrenze mensili pur con un impegno di lavoro effettivo spesso volte non inferiore.

In particolare per il personale di macchina il premio di percorrenza viene fissato in cinque misure, in luogo delle tre attuali, riferendole con maggiore dettaglio ai vari tipi di trazione, così da tener conto della differente gravosità dell'impegno richiesto per la loro guida.

Artt. 44, 51 e 59 (Indennità di pernottazione). — La modificazione di questi articoli è puramente formale: essa si è resa necessaria per adeguarli a quella introdotta negli articoli 42, 49 e 77.

Artt. 45 e 52 (Compenso per assenza dalla residenza). — Con le varianti proposte detto compenso giornaliero verrà corrisposto, in analogia a quanto già previsto per l'indennità di trasferta, a partire dalla quinta ora, anziché dalla sesta.

Art. 53. — Il nuovo testo è stato variato in relazione alle modificazioni proposte per lo articolo 49.

Art. 57 (Premio di maggior produzione). — Ai fini del computo del guadagno massimo giornaliero realizzabile dal personale che lavora a premio di maggior produzione, vengono attualmente considerate 312 giornate lavorative all'anno, mentre in effetti il loro numero è inferiore.

Si è ritenuto pertanto equo stabilire che in luogo delle 312 giornate suddette ne siano considerate 280.

Artt. 58 e 59 (Premio di operosità). — Con questo articolo sono state previste nuove misure del premio giornaliero di operosità allo scopo, come in principio accennato, di eliminare le sperequazioni nei confronti di talune categorie di personale, fra cui, ad esempio, i dirigenti dei depositi locomotive, i dirigenti tecnici, i dirigenti dei depositi personale viaggiante, gli operai del Servizio impianti elettrici, eccetera.

Procedendo alla revisione delle misure dei premi a favore delle predette categorie, si è reso necessario, per motivi di confronto, ritoccare anche gli importi dei premi stessi previsti per altre categorie, allo scopo di ottenere un migliore equilibrio per le qualifiche delle varie categorie di pari livello gerarchico, tenendo conto dell'importanza delle mansioni disimpegnate, dei rischi e delle responsabilità inerenti a ciascuna qualifica.

Si è anche ritenuto di stabilire espressamente tre misure del premio, da assegnare in base all'importanza delle mansioni svolte, prevedendo per ciascuna misura una riduzione o un aumento del 10 per cento, in relazione al rendimento dimostrato dal dipendente.

Per motivi funzionali le misure del premio stesso sono state, peraltro, limitate a due nei riguardi del personale direttivo in genere ed a una sola per la qualifica iniziale e per le due massime della categoria, introducendo un particolare criterio di maggiorazione per dare uno specifico riconoscimento ai funzionari impegnati nella dirigenza effettiva della unità dell'esercizio e di quelle più importanti degli uffici.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 60. — Ad alcuni dipendenti del Servizio movimento che prestano servizio, per l'intero orario di lavoro, in galleria, viene concesso un trattamento analogo a quello previsto per altre categorie di personale ai punti A e B dell'articolo in esame.

Art. 74. — Il terzo e quinto comma vengono modificati per adeguare meglio le disposizioni in essi contenute alle situazioni di fatto che si possono verificare in caso di dipendenti che esercitano, con incarico formale, funzioni di qualifica superiore a quella rivestita.

Artt. 80, 83 e 85. — A questi articoli sono state apportate varianti formali, per adeguarli alle modificazioni introdotte nel trattamento di competenze accessorie del personale navigante.

Decorrenza e onere. — Ai benefici derivanti dall'applicazione delle modificazioni

proposte è previsto di assegnare la decorrenza dal 1° gennaio 1960, tenuto presente che i lavori relativi alla revisione delle disposizioni di cui trattasi, iniziati al principio del 1959 su pressante richiesta del personale, sono stati conclusi nel 2° semestre dello stesso anno.

Il maggior onere annuo derivante dall'applicazione del provvedimento viene valutato in lire 5.400 milioni.

Per effetto dei criteri seguiti presso la Azienda ferroviaria nella liquidazione delle competenze accessorie al personale, l'onere stesso graverà sul bilancio dell'esercizio 1959-1960 per lire 2.200 milioni e ad esso sarà fatto fronte con i maggiori prodotti del traffico, rispetto alle previsioni, già accertati.

Alla copertura della maggiore spesa relativa all'esercizio 1960-61 si provvederà mediante riduzioni da apportare ad alcuni capitoli della spesa per milioni 2.150 e con le disponibilità delle dotazioni di altri capitoli per i rimanenti 3.250 milioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli articoli delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, valutato in lire 2.200 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior get-

tito dei prodotti della rete principale per l'esercizio medesimo.

All'onere relativo all'esercizio 1960-61, valutato in lire 5.400 milioni, si provvede: per milioni 2.150 con riduzioni da apportare ai capitoli della spesa n. 4 per milioni 100, n. 10 per milioni 400, n. 15 per milioni 500, n. 16 per milioni 1.000, n. 19 per milioni 30, n. 20 per milioni 70 e n. 21 per milioni 50; e per la restante quota con le disponibilità delle dotazioni dei capitoli della spesa n. 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 102, 104.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE
DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
APPROVATE CON LA LEGGE 31 LUGLIO 1957, n. 685

Art. 4.

Il primo comma è soppresso.

Art. 5.

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorranzo almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, con titolo alle indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri ».

Art.10.

Il punto e) è sostituito dal seguente:

« e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche in occasione di esami di promozione o di passaggio di qualifica, semprechè risulti conseguita l'idoneità, e per le prescritte visite mediche ».

Art. 13.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« È pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai Capi VIII e IX, ad eccezione del premio per ora di lavoro di cui al primo comma degli articoli 42 e 49, al personale di macchina e dei treni:

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione;

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno o l'altro, alcun servizio di scorta;

d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quando uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presta normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui è assegnato il dipendente ».

Art. 18.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrono almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, alle persone di famiglia del dipendente traslocato, con titolo all'indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri ».

Art. 26.

È sostituito dal seguente:

« Al personale che risiede presso le località di confine sotto indicate, o in località comprese fra le medesime ed il confine italiano, viene corrisposto un soprassoldo mensile nella misura indicata a fianco delle località medesime:

L O C A L I T A'	Aiuto applicato e qualifiche equiparate, personale ausiliario degli uffici e personale esecutivo dell'esercizio	Rimanente personale
Modane, Chiasso, Innsbruck, Arnoldstein, Brennero, S. Candido, Tarvisio	L. 3.500	L. 4.500
Ventimiglia, Domodossola, Luino, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso	» 1.750	» 2.250 »

CAPO V.

Il titolo è sostituito dal seguente:

« COMPENSO PER REPERIBILITA' »

Art. 33.

È sostituito dal seguente:

« I dipendenti che svolgono in via continuativa le mansioni proprie delle qualifiche indicate nella tabella appresso riportata hanno l'obbligo della reperibilità nei giorni di lavoro ed in quelli di assenza per riposo settimanale o godimento delle festività infrasettimanali quando:

1) siano assegnatari di alloggi dell'Azienda loro espressamente riservati nell'impianto in cui prestano servizio o nelle vicinanze del medesimo. I dipendenti stessi sono tenuti ad abitare in tali alloggi salvo che l'Azienda, per giustificati motivi, ne autorizzi la rinuncia;

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) occupino un alloggio dell'Azienda diverso da quelli di cui al precedente punto, ubicato a non più di cinque chilometri dall'impianto presso il quale prestano servizio. Tale distanza si computa tra l'abitazione del dipendente ed il più vicino ingresso dell'impianto, lungo un itinerario normale.

Per le zone servite da mezzi di comunicazione idonei a stabilire frequenti e rapidi collegamenti fra la dimora ed il posto di lavoro, i Comitati di Esercizio possono stabilire un limite di distanza superiore;

3) occupino un alloggio privato nelle stesse condizioni di ubicazione, rispetto all'impianto, di cui al punto 2).

Nei casi di cui ai punti 1) e 2) il personale interessato ha titolo alla riduzione percentuale sul canone mensile, stabilito dall'Azienda in relazione alla categoria dell'alloggio occupato, nella misura indicata rispettivamente nelle colonne A e B della tabella.

Nel caso di cui al punto 3) compete il compenso mensile indicato nella colonna C della tabella stessa.

Fermo restando il disposto di cui al 6° comma dell'articolo 34 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, l'obbligo della reperibilità può richiedersi a settimane alterne.

L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere le eventuali chiamate di servizio fuori dell'orario normale di lavoro, ponendosi in condizione di soddisfarle prontamente.

In casi di impedimento o necessità di particolare rilievo preclusivi della reperibilità, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti.

La reperibilità può essere richiesta anche per impianto diverso da quello di appartenenza. In tal caso le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) si riferiscono all'impianto presso cui viene soddisfatto l'obbligo della reperibilità.

QUALIFICHE	A	B	C
	%	%	lire
1) Stazioni:	—	—	—
Capo stazione sovrintendente, superiore, principale e di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	35	20	3.500
Capo stazione di 1 ^a classe e di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	40	25	2.500
Capo stazione	45	30	2.000
Deviatore capo e Capo squadra deviatori	50	35	1.700
Deviatore	55	40	1.400
Manovali addetti ai bivi ed ai posti di blocco intermedi	60	45	1.000
2) Depositi locomotive:			
Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	35	20	3.500
Capo deposito di 1 ^a classe, Capo deposito, Macchinista di 1 ^a classe e Macchinista assegnati permanentemente alle funzioni di capo deposito	40	25	2.500
Consegnatario carri soccorso di 1 ^a categoria e suo sostituto	50	35	1.700
3) Squadre rialzo e posti di verifica:			
Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale, di 1 ^a classe <i>ad personam</i> , di 1 ^a classe e Capo tecnico, titolari di squadra rialzo			

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE	A	B	C
	%	%	lire
in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico	35	20	3.500
Capo verificatori <i>ad personam</i> in sede compartimentale	50	35	1.700
4) <i>Linea</i> :			
Sorvegliante principale della linea, Sorvegliante della linea e Capo squadra della linea	55	40	1.400
Operaio dell'armamento, Guardiano <i>ad personam</i> e Cantoniere	60	45	1.000
5) <i>Impianti elettrici e di segnalamento</i> :			
Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale e di 1 ^a classe <i>ad personam</i> addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonché delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione ed alle centrali idroelettriche	35	20	3.500
Capo tecnico di 1 ^a classe, Capo tecnico e Sottocapotecnico <i>ad personam</i> addetti come sopra	40	25	2.500
Operaio specializzato, Operaio qualificato di 1 ^a classe, Operaio qualificato e Aiutante operaio <i>ad personam</i> addetti come sopra	50	35	1.700
Manovali delle squadre di pronto intervento	60	45	1.000
6) <i>Capi reparto di esercizio</i> :			
Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori, Impianti elettrici	35	20	3.500»,

Art. 34.

È sostituito dal seguente:

« Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibilità alle condizioni di cui all'articolo 33, e con il trattamento previsto per i dipendenti di pari livello gerarchico, può essere richiesto, a giudizio del Direttore del Servizio, anche ai dirigenti delle centrali e sottocentrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza, ai sostituti dei Capi reparto di esercizio, ai Manovratori capi, ai Capi squadra manovratori ed ai Manovratori ».

Art. 35.

È sostituito dal seguente:

« Il trattamento previsto dall'articolo 33 va corrisposto quando spettano le competenze fisse.

Il trattamento stesso viene conservato nei casi:

a) di trasferimento per servizio ad altro impianto dove il dipendente continui a soddisfare all'obbligo della reperibilità allorchè, per mancanza di alloggio nella nuova residenza o nel nuovo posto di lavoro, non abbia la possibilità di procurarsi un nuovo alloggio;

b) di congedo straordinario;

c) di passaggio ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento stesso, limitatamente, però, ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e semprechè il dipendente non abbia nell'occasione conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare ».

Art. 37.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente :

« Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerenti alle giornate di presenza per le quali, nel mese stesso, si percepisce il premio di cui agli articoli 42, 49 e 77. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 39 ».

CAPO VIII.

Il titolo è sostituito dal seguente :

« COMPETENZE DEL PERSONALE DI MACCHINA »

Art. 42.

È sostituito dal seguente :

« Premio per ora di lavoro »

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, al personale di macchina viene corrisposto un premio orario di lavoro nel quantitativo indicato al comma successivo e nelle misure seguenti :

Macchinista	L. 65
Aiuto Macchinista	» 43
Macchinista T. M.	» 47
Aiuto macchinista T.M.	» 31

Il numero dei premi orari spettanti in ciascun mese è dato dal prodotto di un sesto dell'orario settimanale di lavoro per la differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, e simili), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Per ogni ora di condotta, in aggiunta al premio di cui sopra, compete un'integrazione di lire 40 per i Macchinisti e di lire 27 per gli Aiuto macchinisti.

L'integrazione è corrisposta per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il servizio di condotta ai treni materiali l'integrazione va liquidata per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, alla andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

Per i dipendenti utilizzati ai treni locali od alle manovre permanenti, l'integrazione va corrisposta per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali.

Nelle giornate di congedo annuale o speciale compete, in luogo del premio orario di lavoro, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma 6°, dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al premio orario senza integrazione, ai quali è da corrispondere il solo premio orario stesso.

Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre categorie di personale compete, in luogo del premio orario di lavoro, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 ».

Art. 43.

È sostituito dal seguente:

« Premio di percorrenza

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio od in servizio alle tradotte o alle manovre, viene corrisposto per ogni chilometro virtuale, o reale per le manovre, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

	Macchinista	A. Macchinista
Locomotive a vapore alimentate a carbone	L. 3,20	L. 2,60
Locomotive a vapore alimentate a nafta e mista	» 3 —	» 2,25
Locomotive elettriche a corrente alternata e locomotive diesel	» 1,70	» 1,35
Locomotive elettriche a corrente continua	» 1,55	» 1,20
Elettromotrici ed elettrotreni automotrici ed autotreni	» 1,50	» 1,15 »

Art. 44.

È sostituito dal seguente:

« Indennità di pernottazione

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 187.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie e del tempo medio a disposizione del Movimento nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta ».

Art. 45.

È sostituito dal seguente:

« Compenso per assenza dalla residenza »

Al Macchinista ed all'Aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e di lire 36, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della Stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, una assenza di durata non inferiore a cinque ore.

Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore.

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta ».

CAPO IX

Il titolo è sostituito dal seguente:

« COMPETENZE DEL PERSONALE DEI TRENI »

Art. 49.

È sostituito dal seguente:

« Premio per ora di lavoro »

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio orario di lavoro nel quantitativo indicato al successivo terzo comma e nelle misure seguenti:

Capo treno	L.	50
Conduttore	»	39
Assistente viaggiante	»	35
Frenatore	»	31

Ai dipendenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale a. p. il premio è corrisposto nella misura stabilita per il Conduttore.

Il numero dei premi orari spettanti in ciascun mese è dato dal prodotto di un sesto dell'orario settimanale di lavoro per la differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione e simili), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Per ogni ora di scorta ai treni, in aggiunta al premio di cui sopra, compete un'integrazione di lire 6 per il Capo treno, di lire 5 per il Conduttore e di lire 4 per l'Assistente viaggiante e il Frenatore.

Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detta integrazione va aumentata di lire 15 per il Capo treno, di lire 10 per il Conduttore e di lire 5 per l'Assistente viaggiante ed il Frenatore.

L'integrazione è corrisposta per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i servizi di scorta ai treni materiali, l'integrazione va liquidata per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

Per i dipendenti utilizzati esclusivamente ai treni locali l'integrazione va corrisposta per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali.

Nelle giornate di congedo annuale o speciale compete, in luogo del premio orario di lavoro, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i Capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i Depositi personale viaggiante, ai quali è da corrispondere il premio orario di lavoro senza integrazione.

Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio orario di lavoro compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 ».

Art. 50.

È sostituito dal seguente:

« Premio di percorrenza

Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nelle seguenti misure:

	Treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e racco- glitori)	Treni merci, omnibus e raccoglitori
Capo treno	L. 1,00	L. 1,50
Conduttore, Assistente viaggiante, Frenatore	» 0,60	» 1,00 ».

Art. 51.

È sostituito dal seguente:

« Indennità di pernottazione

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 187.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta ».

Art. 52.

È sostituito dal seguente:

« *Compenso per assenza dalla residenza*

Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del Deposito o della Stazione cui è stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, una assenza di durata non inferiore a 5 ore:

Capo treno	L. 40
Conduuttore - Assistente Viaggiante - Frenatore	» 32

Per gli agenti rivestiti della qualifica di Conduuttore principale a. p. il compenso suddetto è fissato nella misura di lire 36.

Per i servizi interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore.

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta ».

Art. 53.

Al primo comma sono soppresse le seguenti parole tra parentesi:

« (Computandosi le ore di lavoro a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 49) ».

Art. 57.

È sostituito dal seguente:

« *Premio di maggior produzione*

Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo articolo 58, il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della duecentottantesima parte dello stipendio annuo iniziale.

Qualora, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per premio di maggior produzione risulti inferiore alla seconda misura del premio di operosità prevista per la qualifica rivestita, si corrisponde agli interessati quest'ultimo premio nella predetta seconda misura.

Le norme in base alle quali è da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior produzione sono approvate dal Direttore generale ».

Art. 58.

È sostituito dal seguente:

« Premio di operosità

Al personale delle qualifiche comprese nella tabella appresso riportata è corrisposto, per ogni giornata di presenza in servizio e di congedo annuale o speciale, un premio di operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed alla economia del servizio, nonchè per aumentarne la produttività.

Il premio viene attribuito per ciascuna qualifica sulla base delle misure appresso indicate e con le modalità di cui al successivo articolo 59.

QUALIFICHE

PERSONALE DIRETTIVO	Lire	
Direttore centrale di 1 ^a classe; Direttore compartimentale di 1 ^a cl.	3.450	
Direttore centrale; Direttore compartimentale	2.800	
	1 ^a misura	2 ^a misura
	Lire	Lire
Ispettore capo superiore	2.250	2.500
Ispettore capo; Cassiere principale <i>ad personam</i>	1.820	2.000
Ispettore principale; Cassiere di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	1.500	1.650
Ispettore di 1 ^a classe; Cassiere di 2 ^a classe <i>ad personam</i>	1.160	1.350
Ispettore	1.000	

PERSONALE DEGLI UFFICI

<i>Personale di concetto:</i>	1 ^a misura	2 ^a misura	3 ^a misura
	Lire	Lire	Lire
Segretario superiore di 1 ^a classe; Segretario tecnico superiore di 1 ^a classe; Revisore superiore di 1 ^a classe; Cassiere di 1 ^a classe	750	850	950
Segretario superiore; Segretario tecnico superiore; Revisore superiore; Cassiere	600	675	750
Segretario capo; Coadiutore capo; Segretario tecnico capo; Coadiutore tecnico capo; Revisore capo; Sottocassiere	500	550	600
Segretario principale; Coadiutore principale; Segretario tecnico principale; Coadiutore tecnico principale; Revisore principale . . .	370	420	470
Segretario; Coadiutore; Segretario tecnico; Coadiutore tecnico . .	300	350	400

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1 ^a misura Lire	2 ^a misura Lire	3 ^a misura Lire
<i>Personale esecutivo:</i>			
Applicato capo; Applicato tecnico capo	300	375	450
Applicato principale; Applicato tecnico principale	250	310	360
Applicato; Applicato tecnico; Applicato stenodattilografo	210	265	310
Aiuto applicato; Aiuto applicato tecnico; Aiuto applicato stenodatt.	180	225	265
<i>Personale ausiliario:</i>			
Aiutante	175	220	260
Commesso <i>ad personam</i> ; Usciere capo	150	190	220
Usciere di 1 ^a classe <i>ad personam</i> ; Usciere	125	160	190
Inserviente	100	130	160
Infermiere di 1 ^a classe	175	220	260
Infermiere	150	190	220
PERSONALE DELL'ESERCIZIO			
<i>Dirigenti delle stazioni</i>			
<i>Movimentisti:</i>			
Capo stazione sovrintendente	900	1.000	1.160
Capo stazione superiore	750	830	950
Capo stazione principale	600	700	800
Capo stazione di 1 ^a classe <i>ad personam</i> ; Capo stazione di 1 ^a classe	500	590	650
Capo stazione di 3 ^a classe <i>ad personam</i> ; Capo stazione	420	500	550
<i>Gestionisti:</i>			
Capo gestione sovrintendente	750	850	1.000
Capo gestione superiore	600	700	800
Capo gestione principale	480	550	600
Capo gestione di 1 ^a classe <i>ad personam</i> ; Capo gestione di 1 ^a classe .	400	470	520
Capo gestione di 3 ^a classe <i>ad personam</i> ; Capo gestione	350	400	450
<i>Telegrafisti:</i>			
Capo telegrafista principale	480	550	600
Capo telegrafista di 1 ^a classe <i>ad personam</i> ; Capo telegrafista di 1 ^a classe	400	470	520
Capo telegrafista	350	400	450
<i>Interpreti:</i>			
Interprete principale	480	550	600
Interprete di 1 ^a classe <i>ad personam</i> ; Interprete di 1 ^a classe	400	470	520
Interprete	350	400	450
<i>Personale esecutivo delle stazioni:</i>			
Assistente principale di stazione; Aiutante <i>ad personam</i> ; Alunno d'ordine <i>ad personam</i>	300	350	400
Assistente di stazione	240	290	330
Ausiliario di stazione	200	240	280

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1 ^a misura Lire	2 ^a misura Lire	3 ^a misura Lire
<i>Manovratori:</i>			
Manovratore capo	350	470	530
Capo squadra manovratori	300	400	460
Manovratore	260	340	400
<i>Deviatori:</i>			
Deviatore capo	350	470	530
Capo squadra deviatori	270	350	420
Deviatore	200	270	350
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>			
Capo personale viaggiante superiore	750	800	850
Capo personale viaggiante principale	650	700	750
Capo personale viaggiante di 1 ^a classe	550	600	650
Capo personale viaggiante	450	500	550
<i>Controllori viaggianti:</i>			
Controllore viaggiante principale	400	450	550
Controllore viaggiante di 1 ^a classe	300	360	450
Controllore viaggiante	250	300	380
<i>Dirigenti dei depositi locomotive:</i>			
Capo deposito sovrintendente	900	1.000	1.160
Capo deposito superiore	810	900	1.050
Capo deposito principale	765	850	1.000
Capo deposito di 1 ^a classe <i>ad personam</i> ; Capo deposito di 1 ^a classe	695	770	905
Capo deposito	630	700	820
<i>Dirigenti della linea:</i>			
Sorvegliante principale della linea	400	485	570
Sorvegliante della linea	350	420	490
<i>Personale esecutivo della linea:</i>			
Capo squadra della linea	300	360	410
Operaio dell'armamento	250	300	350
Cantoniere; Guardiano <i>ad personam</i>	200	240	280
<i>Dirigenti tecnici:</i>			
Capo tecnico sovrintendente	900	1.000	1.160
Capo tecnico superiore	810	900	1.050
Capo tecnico principale	730	815	950
Capo tecnico di 1 ^a classe <i>ad personam</i> ; Capo tecnico di 1 ^a classe	660	740	860
Capo tecnico	600	670	780

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1 ^a misura Lire	2 ^a misura Lire	3 ^a misura Lire
<i>Operai e verificatori:</i>			
Sottocapotecnico <i>ad personam</i> ; Capo verificatori <i>ad personam</i>	550	650	750
Verificatore	400	550	680
Operaio specializzato	400	475	550
Operaio qualificato di 1 ^a classe	310	390	470
Operaio qualificato	250	320	390
Aiutante operaio <i>ad personam</i>	200	250	300

Manovali:

Capo squadra manovali	300	350	400
Manovale	150	200	250

Nei casi che di seguito si elencano il premio di operosità a ciascuno attribuito è aumentato delle percentuali a fianco indicate:

- a) Direttori centrali di 1^a classe e Direttori centrali, titolari di Servizio; Direttori compartimentali di 1^a classe e Direttori compartimentali capi dei Compartimenti più importanti, indicati con provvedimento del Ministro; Ispettori capi superiori capi di Divisione di esercizio, di Officine e di Uffici di particolare importanza, indicati, questi ultimi, con provvedimenti del Ministro; Ispettori capi, capi di Officine, di Divisioni o Sezioni di esercizio o di Sezioni degli uffici di particolare importanza, indicate, queste ultime, con provvedimento del Ministro; Ispettori principali e Ispettori di 1^a classe capi di Officine o di reparti d'esercizio 10%
- b) Personale di concetto degli uffici con qualifica di Segretario superiore di 1^a cl., Segretario superiore o Segretario capo o qualifiche corrispondenti addetto in via continuativa alla dirigenza di reparti d'esercizio 25%
- c) Disegnatori progettisti di rotabili 10%
- d) Operatori dirigenti centrali o dirigenti unici oppure dirigenti regolatori delle manovre 25%
- e) Movimentisti che prestano servizio nelle cabine apparati centrali; Controllori viaggianti principali con funzioni continuative di Capi gruppo controlleria divisionali; Assistenti principali di stazione e Assistenti di stazione che prestano servizio sui piazzali in mansioni di veicolista o addetti alla rilevazione delle rimanenze; Capi squadra deviatori se addetti a « posto di apposito incaricato » senza deviatore; Dirigenti dei depositi locomotive dove si lavora a premio di maggior produzione o a premio di rendimento globale; Dirigenti tecnici e Sottocapi tecnici *ad personam* addetti ad impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale, addetti ai posti di verifica e ai posti di sorveglianza presso l'industria privata o addetti ai collaudi in via normale e prevalente con l'obbligo di osservare l'orario di servizio previsto per il personale dell'esercizio 20%
- f) Capi squadra manovali e manovali in servizio presso impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale ovvero addetti ai servizi di pulizia del materiale viaggiatori 20%

- g) Manovali adibiti a mansioni per le quali siano prescritte dalle leggi e dai regolamenti specifiche abilitazioni che non siano proprie di determinate qualifiche 50%
- h) Dirigenti tecnici, dirigenti della linea, operai, personale esecutivo della linea e manovali addetti a Zone ed a Tronchi comprendenti un grande piazzale di stazione, nonché personale di manovra del servizio Movimento utilizzato presso i grandi piazzali predetti 15%

La maggiorazione di cui al punto g) non è cumulabile con quella di cui al punto f) ».

Art. 59.

È sostituito dal seguente:

« L'assegnazione delle misure di premio di operosità stabilite per ciascuna qualifica dall'articolo precedente va fatta in relazione all'importanza, alle responsabilità, ai rischi e ai disagi inerenti al posto occupato.

Dette misure vanno aumentate del 10 per cento qualora il rendimento dimostrato dal dipendente nell'esercizio delle proprie attribuzioni sia particolarmente elevato; le misure vanno invece diminuite della stessa percentuale nei casi di insufficiente rendimento.

Durante il periodo di prova il premio di operosità è attribuito nella prima misura.

Al personale dell'esercizio eventualmente utilizzato in mansioni proprie del personale degli uffici il premio di operosità compete nelle misure previste per il personale degli uffici di qualifica equiparata.

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, utilizzato in mansioni proprie di altri gruppi del personale dell'esercizio, compete il premio di operosità previsto per il personale di tali gruppi e di qualifica equiparata.

Le norme concernenti i criteri per l'attribuzione del premio di operosità sono approvate dal Direttore generale.

Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio di operosità è competente a decidere in via definitiva l'Autorità immediatamente superiore a quella designata dal Direttore generale per l'assegnazione medesima ».

Art. 60.

È da aggiungere il seguente punto D):

« D) PERSONALE DEL SERVIZIO MOVIMENTO

Ai dipendenti che prestano servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria nonché nella stazione delle Precedenze della grande galleria dell'Appennino è corrisposto un sovrapprezzo giornaliero nelle seguenti misure:

Movimentisti	L. 200
altro personale	» 110 ».

Art. 74.

Il 3° e il 5° comma sono sostituiti dai seguenti:

« Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale e per festività infrasettimanale.

I dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie della qualifica superiore hanno titolo ai compensi di servizio di cui ai Capi VIII e seguenti inerenti alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni per le giornate in cui sono espletate le funzioni stesse ».

CAPO XIII

Il titolo è sostituito dal seguente :

« COMPETENZE DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO »

Art. 77.

È sostituito dal seguente :

« Premio per ora di lavoro »

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58 al personale di equipaggio delle navi traghetto viene corrisposto un premio orario di lavoro nel quantitativo indicato al comma successivo e nelle misure seguenti :

Comandante di I° cl., Direttore di macchina di I° cl.	L.	130
Comandante, Direttore di macchina	»	117
Ufficiale navale di I° cl. a. p., Ufficiale navale di I° cl., Ufficiale macchinista di I° cl. a. p., Ufficiale macchinista di I° cl.	»	89
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista	»	72
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista	»	56
Secondo nostromo, Motorista di I° cl., Elettricista di I° cl.	»	50
Carpentiere di I° cl., Motorista, Elettricista	»	46
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista a. p.	»	40
Marinaio , , ,	»	37
Carbonaio , , ,	»	33

Il numero dei premi orari spettanti in ciascun mese è dato dal prodotto di un sesto dell'orario settimanale di lavoro per la differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, e simili), nonché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI .

Per ogni ora di navigazione o di lavoro di riparazione a bordo, in aggiunta al premio di cui sopra compete un'integrazione nelle misure appresso indicate per le varie qualifiche:

Comandante di I ^a cl., Direttore di macchina di I ^a cl.	L.	95
Comandante, Direttore di macchina	»	95
Ufficiale navale di I ^a cl., a. p., Ufficiale navale di I ^a cl., Ufficiale macchinista di I ^a cl. a. p., Ufficiale macchinista di I ^a cl.	»	45
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista	»	45
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista	»	40
Secondo nostromo, Motorista di I ^a cl., Elettricista di I ^a cl.	»	35
Carpentiere di I ^a cl., Motorista, Elettricista	»	30
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista a. p.	»	25
Marinaio	»	20
Carbonaio	»	15

Nelle giornate di congedo annuale e speciale compete, in luogo del premio orario di lavoro, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale.

Al personale di equipaggio delle navi traghetto, utilizzato all'Ufficio nautico o in mansioni proprie del personale degli Uffici, in luogo del premio orario di lavoro, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 previsto per le qualifiche equiparate, rispettivamente, dei Dirigenti tecnici del Servizio trazione e del personale degli Uffici ».

Art. 78.

È sostituito dal seguente:

« Premio di percorrenza

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto si corrisponde, quando navigano, per ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nella seguente misura:

Comandante di I ^a cl., Direttore di macchina di I ^a cl.	L.	4,00
Comandante, Direttore di macchina	»	4,00
Ufficiale navale di I ^a cl. a. p., Ufficiale navale di I ^a cl., Ufficiale macchinista di I ^a cl. a. p., Ufficiale macchinista di I ^a cl.	»	2,00
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista	»	2,00
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista	»	1,60
Secondo nostromo, Motorista di I ^a cl., Elettricista di I ^a cl.	»	1,60
Carpentiere di I ^a cl., Motorista, Elettricista	»	1,40
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista a. p.	»	1,20
Marinaio	»	1,00
Carbonaio	»	0,80 ».

Art. 79.

È sostituito dal seguente:

« Indennità di pernottazione »

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina che partano ed arrivino fra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 187.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta ».

Art. 80.

È sostituito dal seguente:

« Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, che per le prestazioni rese tra le 22 e le 6, queste ore comprese, non abbia titolo all'indennità di pernottazione di cui all'articolo 79, compete il soprassoldo per servizio notturno di cui all'articolo 41, con le modalità ivi previste ».

Art. 83.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa di bordo cui ciascuno appartiene e perciò verrà ad esso praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto ».

Art. 85.

È sostituito dal seguente:

« Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle persone di equipaggio spetta, in aggiunta al trattamento previsto dall'articolo 77, l'indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'articolo 83 ».